



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Velotti	Presidente
dott. Andrea Lama	Consigliere
dott. Carmela Italiano	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **666/2023** promossa da:

Parte_1, **codice fiscale e partita IVA** *P.IVA_1*, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dottor *Parte_2* [codice fiscale *C.F._1*], con sede legale in Trento - Via Provina n.3 e domicilio eletto in Trento - Viale della Costituzione n.33, con il patrocinio dell'avvocato Michele Russolo

nei confronti di

Controparte_1, **codice fiscale** *P.IVA_2*, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Reggio Emilia - Via Che Guevara n.4/B e domicilio eletto in Reggio Emilia - Via Livatino n.9, con il patrocinio dell'avvocato Carlo Lasagni

Oggetto: Giudizio di appello in materia di cessione di crediti

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: *“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.246/2023 pronunciata dalla GI dottoressa Francesca Malgoni a definizione del procedimento RG 4398/2021, pubblicata l'1 marzo 2023 e notificata con pec di data 15 marzo 2023: nel merito, in via principale:*

- 1. respingere tutte le domande di *Controparte_1*, in quanto infondate;*
- 2. condannare *Controparte_1* a restituire a *Parte_1* l'importo di € 225.168,60 dalla stessa corrisposto in spontaneo adempimento alla sentenza impugnata (allegato D), oltre al rimborso dell'imposta di registro sulla sentenza di primo grado (allegato E);*
- in via subordinata:
- 3. nella non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta, rideterminare, in riduzione rispetto alle domande, la misura degli importi a qualsiasi titolo dovuti secondo quanto risulterà di giustizia, con ogni statuizione in merito alla restituzione a *Parte_1* dell'eccedenza, rispetto agli importi dalla stessa corrisposti in adempimento alla sentenza impugnata;*

- in ogni caso:

4. condannare **Controparte_1** alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nella misura che la Corte riterrà di determinare, comprensive di compenso di avvocato, spese, anche generali, IVA e CNPA”.

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis rejectis, I) NEL MERITO, rigettare l'appello proposto da **Parte_3** [...] e tutte le domande nello stesso contenute e confermare la sentenza n. 246/2023 pubblicata dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice dott.ssa Malgoni, il 01/03/2023, oggetto di impugnazione; II) IN OGNI CASO, condannare **Parte_3** al pagamento delle spese e dei compensi sostenuti da **Controparte_1** in questo giudizio di appello”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, **Controparte_1** ha convenuto in giudizio **Controparte_2** esponendo:

- di avere stipulato in data 12.03.2014 con Inuvance S.r.l. il contratto di *factoring* n. 129/14 con il quale si impegnava all'erogazione di un finanziamento a quest'ultima a fronte della cessione di crediti dalla stessa vantati nei confronti di terzi;
- di avere quindi concesso a Inuvance, a novembre 2015, un affidamento con plafond di rischio sino a € 500.000,00;
- che **Pt_1**, cliente di Inuvance, con dichiarazione datata 5.04.2016 ha preso atto della cessione a **CP_1** dei futuri crediti vantati nei suoi confronti appunto da Inuvance;
- che successivamente, e nella vigenza del contratto di *factoring*, Inuvance ha ceduto a **CP_1** i propri crediti nei confronti di **Pt_1** per le forniture di cui alle fatture nn. 7336, 9827, 10125, 11004, 12910, 13349 e 14473 del 2017;
- che **Pt_1**, con singole e specifiche lettere di adesione, ha accettato le cessioni puramente e semplicemente, confermando che i crediti riguardavano forniture regolarmente eseguite da Inuvance e riconoscendosi debitrice delle relative somme nei confronti di **CP_1**;
- di avere, sulla base di ciò, versato a Inuvance il complessivo importo di € 318.330,09 tra maggio e luglio 2017, dandone comunicazione a **Pt_1**;
- che quest'ultima, pur riconoscendo di avere accettato le cessioni, non ha provveduto ai pagamenti alle scadenze pattuite poiché in un momento successivo avrebbe scoperto che le prestazioni non erano state correttamente eseguite da Inuvance e i relativi crediti erano quindi inesistenti, pretendendo pertanto lo storno delle fatture cedute a **CP_1**;
- di avere esercitato il proprio recesso dal contratto di *factoring* in data 15.11.2017;
- di avere sottoscritto in data 31.01.2018 con Inuvance una transazione - nell'ambito di un più ampio

accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* L.F. - in base alla quale quest'ultima si obbligava a pagare a **CP_1** la minor somma di € 220.625,07 in 6 rate mensili;

- che Inuvance ha adempiuto solo parzialmente, effettuando due versamenti di € 36.770,85 ed € 24.050,59;

- di avere quindi dichiarato di risolvere il suddetto accordo;

- di essere tuttora creditrice della rimanente somma di € 173.888,74 (al netto dei predetti versamenti e del pagamento di ulteriori somme da parte di soggetti terzi).

Deduceva la responsabilità extracontrattuale di **Pt_1** per avere dichiarato e attestato l'esistenza dei crediti ceduti da Inuvance e l'insussistenza sugli stessi di vincoli o privilegi, così inducendola con colpa grave a fare affidamento su dette false dichiarazioni ed a versare ad Inuvance l'ingente somma di € 318.330,09. Chiedeva, pertanto, la condanna di **Pt_1** al pagamento dell'importo di € 173.888,74 a titolo di risarcimento del danno, ovvero, in subordine, di ingiustificato arricchimento.

Si costituiva in giudizio **Pt_1** chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la riduzione della misura degli importi secondo quanto fosse risultato di giustizia all'esito dell'istruttoria, subordinando il risarcimento alla dichiarazione di surrogazione di **Pt_1** nei diritti creditorii vantati da **CP_1** nei confronti di Inuvance (nel frattempo dichiarata fallita).

Evidenziava:

- di avere intrattenuto per anni con Inuvance un rapporto di fornitura, anche per ingenti quantitativi di merce, che si era sempre svolto in modo regolare e senza contestazioni;

- di avere quindi emesso le lettere di adesione alle cessioni di credito in favore di **CP_1** - contenenti l'attestazione della sussistenza dei relativi crediti - confidando in buona fede sulla corretta esecuzione anche di quelle prestazioni e accorgendosi dell'inadempimento solo al momento del pagamento dei corrispettivi;

- che, anzi, l'emissione di fatture per merci non consegnate rappresentava una strategia fraudolentemente escogitata e posta in essere da Inuvance al fine di ottenere indebitamente le anticipazioni da parte delle società di *factoring*, in danno non solo di queste ultime, ma anche delle controparti clienti, quale la stessa **Pt_1** che, oltre a non ricevere la merce ordinata, se ne vedevano addebitati i relativi costi;

- che, peraltro, le lettere di adesione erano redatte su moduli predisposti unilateralmente da **CP_1** inidonei a determinare l'assunzione di qualsivoglia impegno in capo alla debitrice ceduta, posto che la clausola relativa alla rinuncia da parte di quest'ultima alle eccezioni opponibili al cedente in merito all'esistenza stessa del credito ceduto era priva della sottoscrizione richiesta dagli artt. 1341-1342 c.c.;

- di avere comunque sottoscritto queste lettere senza la consapevolezza e comunque la volontà di creare in **CP_1** un affidamento sulla corretta esecuzione delle forniture.

In secondo luogo, la convenuta ha contestato la sussistenza del nesso di causalità fra la propria condotta - consistita nella presa d'atto della cessione e nella sottoscrizione delle lettere di adesione - con il danno patito dall'attrice, consistito nell'erogazione del finanziamento a Inuvance, in quanto:

- né la presa d'atto né le lettere di adesione contengono l'assunzione di qualsivoglia garanzia da parte di **Pt_1** ;

- non vi è un collegamento temporale fra le lettere di adesione e i versamenti effettuati da **CP_1** in favore della cedente;

- l'erogazione delle anticipazioni era del tutto indipendente dallo specifico andamento del rapporto di fornitura, anche sotto il profilo quantitativo.

Infine, **Pt_1** contestava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c.

La causa, di natura documentale, è stata decisa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. del 1.3.2023.

2. Con sentenza n.246/2023 del 1.3.2023 il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato **[...]**

Controparte_2 a pagare a **Controparte_1** a titolo di risarcimento dei danni come specificati in motivazione, la somma di € 173.888,74 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alla rifusione delle spese legali liquidate in € 786,00 per anticipazioni, € 10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge.

Il Giudice di prime cure ha infatti evidenziato che “ **Pt_1** con missiva 5.04.2016 indirizzata a **CP_1** (nella vigenza del contratto di factoring, ma in epoca antecedente l'emissione delle fatture oggetto di causa), aveva preso atto del rapporto di factoring e dichiarato che avrebbe versato a **CP_1** gli importi relativi alle forniture future, facendo salva ogni propria ragione per eventuali resi, sconti o difetti della merce; **Pt_1** , tuttavia, non si è limitata a ciò; infatti, una volta emesse le fatture da parte di Inuvance, in occasione di ogni singola cessione ha sottoscritto una lettera di adesione indirizzata a **Controparte_3** (doc.da 14 a 18 attrice); tali dichiarazioni non costituiscono mere prese d'atto delle cessioni (a differenza di quella “generale” e generica resa in data 5.04.2016, di cui s'è detto sopra), ma attestazioni dell'esistenza e dell'esigibilità di crediti specifici e ben identificati e, in base ai principi sopra riportati, hanno fatto sorgere l'obbligo, in capo al ceduto, di informare il cessionario dell'esistenza di eventuali circostanze ostative alla realizzazione dei crediti stessi, tra cui l'inadempimento del fornitore-cedente; è documentato che le lettere di adesione, attestanti l'esistenza di crediti per complessivi € 358.958,12, siano state trasmesse a

CP_1 nel periodo compreso fra il 26.04.2017 e il 6.07.2017, ed è parimenti documentato che CP_1 abbia erogato a Inuvance la complessiva somma di € 318.330,09 mediante 7 versamenti, effettuati nel periodo compreso fra l'11.05.2017 e il 21.07.2017; solo in un momento successivo, e precisamente a settembre 2017, Pt_1, avvedutasi del fatto che la merce di cui alle fatture oggetto di cessione non era in realtà mai stata consegnata (o era stata consegnata solo in parte) da Inuvance, ha segnalato la problematica a CP_1 e preteso da Inuvance l'emissione di note di credito a storno delle fatture, rifiutandosi di provvedere al pagamento; è poi un dato di fatto che, a parte alcuni pagamenti parziali di cui è stato dato conto e prova con l'atto introduttivo, Inuvance non abbia restituito all'odierna attrice le somme anticipate e che residui in capo a quest'ultima un credito pari a € 173.888,74; è evidente come l'anticipazione delle somme da parte di CP_1 sia avvenuta in stretta correlazione con le attestazioni (poi rivelatesi non veritiere) della debitrice ceduta, che hanno ingenerato nel factor il giustificato affidamento sulla corretta esecuzione delle prestazioni da parte del fornitore-cedente e, dunque, sulla effettiva esistenza dei crediti o, quantomeno, sulla insussistenza di un inadempimento di quest'ultimo".

3. Avverso tale sentenza *Parte_1* ha proposto appello, affidato a due motivi di impugnazione: I) violazione e falsa applicazione degli articoli 1418 e 1325 n.1 codice civile, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 1341 e 1342 codice civile; difetto assoluto di volontà del sottoscrittore di dichiarazioni predisposte dal destinatario; conseguente nullità delle suddette dichiarazioni; omessa valutazione e omessa motivazione sull'eccezione di nullità; legittimità e opponibilità al cessionario dell'eccezione relativa all'inadempimento del creditore cedente; II) violazione e falsa applicazione del principio generale del legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione degli articoli 1223 e 2043 codice civile per assenza di collegamento tra la condotta dedotta come colposa di *Pt_1* e il danno patito da *CP_1* inesistenza di nesso causale tra le dichiarazioni rese da *Pt_1* e le anticipazioni effettuate da *CP_1* e conseguentemente tra condotta e danno.

Si è costituita in giudizio *Controparte_1* chiedendo il rigetto dell'appello.

Espletati gli incombeni ex art.350 c.p.c. e concessi i termini perentori ex art.352 c.p.c., all'udienza cartolare del 14.4.2026 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 21.4.2026.

4. L'appello è infondato.

Con il primo motivo, *Parte_1* censura la sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente ha imputato a *Pt_1* una condotta colposa per aver “*reso tali dichiarazioni senza aver preventivamente verificato il corretto adempimento delle prestazioni da parte di Inuvance* (il Giudice ha inserito, per *CP_4* *Pt_1*), violando così il generale obbligo

di diligenza e correttezza a cui era tenuto proprio in virtù di tali prestazioni” (pagina 8 sentenza appellata), omettendo di considerare che le suddette dichiarazioni erano inserite in un modello predisposto unilateralmente da CP_1 che, a tutti gli effetti, appariva come una ordinaria comunicazione di adesione alla cessione di credito preannunciata nell’ambito dell’attività di factoring. Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, secondo cui *“la convenuta non ha né allegato né tantomeno provato di esser stata tratta in inganno da parte di CP_1* (pagina 7 sentenza appellata), la linea difensiva adottata da Pt_1 ha fatto leva su come le dichiarazioni predisposte unilateralmente da CP_1 e sottoposte alla firma di Pt_1 avessero una impostazione tale da indurre in errore la debitrice ceduta. Tali dichiarazioni (allegato 8 fascicolo di primo grado), infatti, riportavano quale oggetto (ingannevole) *“lettera di adesione”*; avevano in tutto e per tutto l’aspetto di una lettera di adesione, contenendo tra l’altro l’elencazione delle fatture e degli importi oggetto di cessione, unitamente a una serie di previsioni che rientravano nelle ordinarie comunicazioni effettuate dal debitore ceduto che aderisca alla cessione; contrastavano, nella misura in cui implicavano per il ceduto l’impossibilità di opporre eccezioni inerenti la prestazione del creditore cedente, con la previsione della comunicazione – anch’essa predisposta da CP_1 – con la quale Pt_1 aveva preso atto del rapporto di factoring e si era impegnata a pagare al factor le fatture di volta in volta cedute, *“rimanendo inalterata ogni nostra ragione per sconti, resi o difetti di fornitura dei quali sarà nostra premura darVi immediatamente comunicazione”* (allegato 6 fascicolo CP_1).

Dunque, sostiene l’appellante, le dichiarazioni relative alla corretta esecuzione della prestazione da parte del cedente non erano riconducibili alla volontà del dichiarante-appellante e, conseguentemente, non potevano ingenerare alcun affidamento in capo al cessionario. L’assenza di volontà della debitrice ceduta a rendere le dichiarazioni di conferma della bontà della prestazione del cedente e la conseguente nullità delle stesse fa venir meno il presupposto del risarcimento del danno patito da CP_1.

Il motivo è infondato.

Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, oggetto della controversia – e del primo motivo di appello – è la sussistenza o meno in capo a Pt_1 (in qualità di debitrice ceduta) di una responsabilità per avere con la propria condotta - consistita nell’avere sottoscritto le lettere di adesione alle varie cessioni di credito da Inuvance (cedente) a CP_1 (cessionaria) - colposamente indotto quest’ultima a confidare sull’esistenza di tali crediti (poi, invece, pacificamente rivelatisi inesistenti) e ad erogare a Inuvance ingenti somme a titolo di finanziamento/anticipazione.

“Il factoring (disciplinato dalla L. 52/91 nonché dagli artt. 1260 c.c., ove compatibili) è il rapporto contrattuale in virtù del quale il cedente trasferisce, a titolo oneroso, la globalità dei crediti, presenti e

futuri, derivanti dallo svolgimento della propria attività imprenditoriale, al c.d. *factor*, il quale - assumendosi o meno il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto - solitamente anticipa al cedente parte del valore nominale del credito e gli fornisce una serie di ulteriori servizi; l'effetto traslativo dei crediti si realizza al momento dello scambio dei consensi tra cedente (fornitore) e cessionario (*factor*) se i crediti sono attualmente esistenti, ovvero è differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione di *factoring*, sia prevista la stipula di distinti negozi di cessione, ma in ogni caso si attua per effetto delle volontà validamente manifestate da cedente e cessionario, indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto; attraverso il *factoring*, dunque, e secondo lo schema tipico della cessione di credito, si ha una vicenda modificativa dell'obbligazione dal lato attivo, alla quale il terzo debitore ceduto rimane del tutto estraneo; le formalità di cui all'art. 1264 c.c. – ossia la notificazione della cessione al ceduto o l'accettazione da parte di quest'ultimo – hanno l'esclusiva funzione di rendere efficace la cessione nei suoi confronti e liberatorio il pagamento eseguito nelle mani del cessionario, ma non fanno divenire il debitore ceduto “parte” dell'operazione di cessione, la quale, pertanto, rimane un negozio bilaterale; da ciò discende che la conoscenza della cessione o la sua mera accettazione da parte del ceduto, di per sé e in assenza di altri elementi, non fanno sorgere a carico di quest'ultimo specifici obblighi di diligenza e correttezza nei confronti del cessionario (ad es. obblighi informativi in ordine alle vicende del credito), posto che in nessun modo l'operazione di cessione può aggravare la posizione del ceduto che – come detto – ad essa rimane completamente estraneo.

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che *“In tema di “factoring”, il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il “factor” dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione; il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso “factor” l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso l'affidamento, omettendo di avvisarlo “sua sponte” di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione”* (Cass.3319/2020; cfr. nello stesso senso, Cass.Sez. 3 n. [19435](#) del 15/07/2025).

Dunque, nel caso in cui il ceduto non si sia limitato a prestare la propria adesione alla cessione prendendone atto, ma abbia attestato la concreta esistenza del credito e la sua esigibilità, il debitore ceduto è tenuto, in virtù del generale principio di buona fede di cui all'art. 1175 c.c., a comunicare al *factor* la sopravvenienza di eventuali circostanze ostative all'effettiva realizzazione del credito stesso;

in tal caso, laddove il *factor*, sulla base delle dichiarazioni del ceduto, abbia corrisposto al cedente le relative anticipazioni e però il credito oggetto della cessione sia rimasto inadempito, il *factor* stesso potrà agire nei confronti del ceduto per ottenere il risarcimento del danno.

Nel caso di specie, è documentale che:

- in forza del contratto di factoring n. 129/14 Inuvance ha ceduto a CP_1 i crediti derivanti dalle fatture nn. 7336, 9827, 10125, 11004, 12910, 13349 e 14473 del 2017, emesse nei confronti di Pt_1 ;

- Pt_1 con missiva 5.04.2016 indirizzata a CP_1 (nella vigenza del contratto di factoring, ma in epoca antecedente l'emissione delle fatture oggetto di causa), aveva preso atto del rapporto di factoring e dichiarato che avrebbe versato a CP_1 gli importi relativi alle forniture future, facendo salva ogni propria ragione per eventuali resi, sconti o difetti della merce;

- tuttavia, una volta emesse le fatture da parte di Inuvance, in occasione di ogni singola cessione ha sottoscritto altresì una lettera di adesione indirizzata a CP_1 nella quale ha espressamente dichiarato *“di aver preso atto che la ditta nostra fornitrice sopra indicata, Vi ha ceduto i crediti sotto indicati. In relazione a quanto sopra Vi confermiamo che i crediti stessi derivano da forniture regolarmente effettuate secondo gli accordi per le quali la cedente ha esattamente adempiuto con consegna delle merci e/o prestazione dei servizi previsti, esenti da vizi e imperfezioni, non soggette a contestazioni. Accettiamo di conseguenza la cessione puramente e semplicemente, ben sapendo che ne risulterà preclusa nei Vostri confronti ogni eccezione di compensazione per nostri crediti verso il cedente siano essi pregressi o futuri. Compensazione che dichiariamo fin d'ora preclusa anche per crediti riferibili ai medesimi rapporti da cui sorgono i crediti oggetto di cessione. Dichiariamo altresì che nessun altro vincolo o privilegio grava su detti crediti a qualsiasi titolo o causa e che di conseguenza ci riconosciamo Vostri debitori per gli importi relativi a crediti inerenti le fatture individuate, che alla scadenza provvederemo a pagare al Vostro domicilio”* (cfr. docc. da 14 a 18 fasc.appellata -attrice in primo grado);

- tali dichiarazioni non si limitano a prendere atto delle cessioni (a differenza di quella “generale” e generica resa in data 5.04.2016, di cui s'è detto sopra), ma attestano l'esistenza e l'esigibilità di crediti specifici e ben identificati e, in base ai principi sopra riportati, hanno fatto sorgere l'obbligo, in capo al ceduto, di informare il cessionario dell'esistenza di eventuali circostanze ostative alla realizzazione dei crediti stessi, tra cui l'inadempimento del fornitore-cedente;

- le lettere di adesione, attestanti l'esistenza di crediti per complessivi € 358.958,12, sono state trasmesse a CP_1 nel periodo compreso fra il 26.04.2017 e il 6.07.2017, di tal che CP_1 ha erogato a Inuvance la complessiva somma di € 318.330,09 mediante sette

versamenti, effettuati nel periodo compreso fra l'11.05.2017 e il 21.07.2017;

- solo in un momento successivo, e precisamente a settembre 2017, **Pt_1**, avvedutasi del fatto che la merce di cui alle fatture oggetto di cessione non era in realtà mai stata consegnata (o era stata consegnata solo in parte) da Inuvance, ha segnalato la problematica a **CP_1** e preteso da Inuvance l'emissione di note di credito a storno delle fatture, rifiutandosi di provvedere al pagamento;
- Inuvance non ha restituito integralmente a **CP_1** le somme anticipate, residuando in capo a quest'ultima un credito pari a € 173.888,74;
- l'anticipazione delle somme da parte di **CP_1** è avvenuta in stretta correlazione con le attestazioni (poi rivelatesi non veritiere) della debitrice ceduta.

L'appellante non contesta tali circostanze documentali neppure in sede di gravame, ma sostiene la nullità delle "lettere di adesione" sub doc.14-18 di parte appellata per violazione degli artt. 1418 e 1325 n.1 codice civile, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 1341 e 1342 codice civile, difettando in modo assoluto la volontà del sottoscrittore di dichiarazioni predisposte dal destinatario e neppure connotate dalla doppia sottoscrizione per iscritto.

In particolare, esse sarebbero inidonee a determinare qualsivoglia obbligo a suo carico, sia perché redatte su moduli predisposti unilateralmente da **CP_1** e prive della sottoscrizione di cui agli artt. 1341-1342 c.c., sia perché rese senza la effettiva consapevolezza e volontà di ingenerare nel destinatario qualsivoglia affidamento.

Tuttavia, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, non può ravvisarsi alcuna nullità in relazione agli artt.1418 e 1325 n.1 c.c. e agli artt.1341-1342 c.c., in quanto le lettere di adesione sono qualificabili come dichiarazioni di scienza e non negoziali, di tal che non trova applicazione la disciplina contrattuale e negoziale sopra richiamata, non soggiacendo tali lettere di adesione a tali norme né tantomeno agli artt. 1341—1342 c.c..

A nulla rileva che il modulo sia stato predisposto unilateralmente da **CP_1** posto che risulta *per tabulas* che **Pt_1** lo abbia sottoscritto e non ha disconosciuto la propria firma.

Del resto, come la stessa **Pt_1** afferma anche nell'atto di appello, essa è una società che si occupa, tra l'altro, della distribuzione di farmaci e prodotti per la salute in favore delle farmacie dei territori in cui opera, non certamente un consumatore o un soggetto debole.

In base al generale principio dell'autoresponsabilità, tenuto conto peraltro anche della sua qualità e professionalità, **Pt_1**, quale autore delle predette "lettere di adesione", rimane assoggettata alle conseguenze di essa secondo il suo obiettivo significato.

Non può sottacersi poi che è documentale ed incontroverso che, successivamente alla missiva del 5.4.2016, contenente una mera presa d'atto delle cessioni, **Pt_1** ha sottoscritto distinte e posteriori

lettere di adesione indirizzate a **CP_1** che tali dichiarazioni erano state plurime e corrispondenti ad ogni singola cessione, che in esse era espressamente e chiaramente riportato “vi confermiamo che i crediti stessi derivano da forniture regolarmente effettuate secondo gli accordi per le quali la cedente ha esattamente adempiuto con consegna delle merci e/o prestazioni dei servizi previsti”, che tale clausola - facilmente visibile nel modulo e perfettamente comprensibile per **Pt_1** - evidentemente la obbligava ad un previo accertamento della veridicità di quanto dalla stessa dichiarato e sottoscritto sia pure su un modulo predisposto dalla stessa appellata, verifica peraltro non complessa o gravosa trattandosi di “forniture” e “prestazioni” già effettuate e, come tali, il loro positivo esito era suscettibile di un controllo facilmente effettuabile dall’appellante con l’uso di un’ordinaria diligenza.

Pt_1 non può certo essere stata indotta in errore, come dalla stessa affermato in primo grado, addirittura dalla supposta inversione degli spazi riservati al “mittente” ed al “destinatario” posto che, in ogni caso, prima di **Pt_1** appare ben leggibile la preposizione “a” mentre prima di **CP_1** è altrettanto leggibile quella “da”.

Per quanto concerne l’opponibilità delle eccezioni la stessa è stata regolata contrattualmente tra ceduto e cessionario.

Come correttamente affermato dall’appellata “a fronte del contenuto di una dichiarazione di **Pt_1** , non disconosciuta, in cui si manifesta l'accettazione della cessione del credito, sono da considerarsi irrilevanti nei confronti della società di factoring le eccezioni di inadempimento sollevate dal debitore ceduto in ordine al sottostante rapporto negoziale con l'originario creditore cedente, posto che tale comunicazione, contenendo l'accettazione della cessione del credito e l'impegno al pagamento del credito ceduto, unitamente ad una dichiarazione di scienza circa l'avvenuta regolare esecuzione del contratto sottostante, è tale da configurare una promessa di pagamento ed una confessione con specifico riferimento alle dichiarazioni provenienti dal promittente di fatti a sé sfavorevoli pertinenti al rapporto fondamentale” (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).

5. Con il secondo motivo, **Pt_1** censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente affermato la responsabilità dell’appellante per aver creato in **CP_1** l’affidamento della validità dei crediti ceduti, laddove non tutte le anticipazioni risultavano erogate dall’appellata dopo aver ricevuto la conferma da parte di **Pt_1** delle effettiva esistenza dei relativi crediti e della corretta esecuzione delle prestazioni da parte della creditrice e, dunque, difettava il nesso causale tra condotta colposa ed evento lesivo ai sensi dell’art.1223 codice civile e dell’art.2043 c.c..

Orbene, è pacifico e documentale che il 26 aprile 2017 **Pt_1** ha trasmesso una lettera di adesione per un credito di € 35.030,22. Secondo la ricostruzione dell’appellante “se davvero **CP_1**

avesse fondato la sua determinazione a erogare le anticipazioni sull'affidamento in merito all'esistenza del credito dichiarato da **Pt_1**, evidentemente avrebbe dovuto erogare importi non superiori a € 30.030,22; invece, incurante delle dichiarazioni di **Pt_1**, tra il 26 aprile e il 30 maggio (giorno della successiva lettera di adesione) **CP_1** ha corrisposto a Inuvance la somma di € 124.311,47. Non può dunque essere smentita la circostanza che le anticipazioni che **CP_1** ha erogato a Inuvance non erano affatto *“in stretta correlazione con le attestazioni [...] della debitrice ceduta”* ma anzi necessariamente prescindevano da tali attestazioni poiché, altrimenti, **CP_1** non avrebbe certamente versato oltre 120.000 euro a fronte di un'attestazione limitata a soli € 35.000. Analogo discorso può farsi anche per le lettere di adesione successive e per le anticipazioni erogate in seguito”, con la conseguente inesistenza del nesso di causalità tra le attestazioni rese da **Pt_1** e le anticipazioni erogate da **CP_1** e, dunque, dell'imputabilità del danno subito dall'appellata alla condotta di **Pt_1** “che non ha avuto alcuna efficacia causale nel determinare le decisioni di **CP_1** di dare corso alle anticipazioni a favore di Inuvance” (cfr. atto di appello).

Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.

Pt_1 ha sottoscritto il 05/04/2016 la convenzione di *factoring* (cfr. doc. n. 6) con la quale ha accettato la cessione in massa dei crediti maturandi in capo ad Inuvance dalle forniture effettuate nei successivi ventiquattro mesi e si è obbligata a versare a **CP_1** i relativi importi, senza alcuna condizione temporale; ha anche sottoscritto le singole dichiarazioni di adesione alla cessione dei crediti ceduti con date di gran lunga anteriori alle scadenze di pagamento previste per ogni fattura ceduta.

CP_1 ha anticipato ad Inuvance nel periodo compreso tra il 05/05/2017 ed il 17/07/2017 (cfr. doc. ti n. 24-30), la somma complessiva di euro 318.330,09, che si era obbligata ad accreditarle sempre in relazione alla progressiva liberazione del fido concessole di euro 500.000,00 (cfr. doc. n. 3), mentre **Pt_1** ha sempre confermato, di volta in volta, l'esistenza delle forniture e l'esigibilità dei crediti riferiti alle fatture nel tempo emesse.

In particolare, alla lettera di adesione di **Pt_1** del 26 aprile 2017 per l'importo di euro 35.030,22, erano seguite le anticipazioni dell' 11/05/2017 di euro 11.095,01, del 19/05/2017 di euro 6.207,11 e del 24/5/2017 di euro 37.628,72; il 29/05/2017 era stata erogata l'anticipazione di euro 69.380,93 ed il 12/6/2017 di euro 64.988,39 di cui alle lettere di adesione del 30 maggio 2017 (per euro 23.860,35) e del 13/6/2017 per 62.217,41; 5/07/2017 l'anticipazione di euro 119.412,60 di cui alla lettera di adesione del 20/6/2017 per euro 70.481,07, il 24/07/2017 l'anticipazione di euro 9.617,63 di cui alla lettera di adesione del 6/7/2017 di euro 167.369,07 (documenti n. 24-37).

Le anticipazioni corrisposte ad Inuvance vanno temporalmente di pari passo con le adesioni da parte di **Pt_1** alle cessioni:

- alla fine di maggio 2017, a fronte di adesioni alle cessioni per un importo complessivo di euro 58.690,57 le somme anticipate ad Inuvance ammontano ad euro 54.930,84;
- alla fine di giugno 2017, a fronte di adesioni alle cessioni per un importo complessivo di euro 132.698,48, le somme anticipate ad Inuvance ammontano ad euro 134.369,02;
- alla fine di luglio 2017, a fronte di adesioni alle cessioni per un importo complessivo di euro 167.369,07, le somme anticipate ad Inuvance ammontano ad euro 129.030,23.

Come correttamente ritenuto dal primo Giudice (pagina 7), *“il 30 maggio , il 13, il 20 e il 28 giugno 2017 Pt_1 ha attestato l’esistenza di crediti per oltre 320.00000 complessivamente e la cifra copre abbondantemente sia le precedenti cessioni che quelle successive” e “la corresponsione delle anticipazioni in più tranches anziché in unica soluzione attiene esclusivamente alle modalità di esecuzione della prestazione del factor, ma non elide la grave negligenza di Pt_1 , che ha comunque continuato ad attestare il corretto comportamento di Inuvance senza averlo preventivamente verificato”*.

L’ultima lettera di adesione risale al 6 luglio 2017 e l’ultima anticipazione a Inuvance è datata 17-24 luglio 2017: dal 26 aprile 2017 al 6 luglio 2017 Pt_1 ha trasmesso a CP_1 tutte le adesioni alle cessioni dei crediti portate dalle fatture senza mai comunicare alcun problema in esito a quelle forniture, attestando l’esistenza di crediti per oltre euro 320.000, cifra che copre tutte le erogazioni, sia precedenti sia successive.

Neppure prima dell’ultima erogazione di anticipazione e della sottoscrizione dell’ultima lettera di adesione, Pt_1 ha evidenziato l’inesistenza dei crediti o di alcuni crediti così da consentire un’operazione contabile di dare e avere in rettifica all’importo oggetto di factoring.

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi sussistente anche il nesso di causalità tra lettere di adesione ed erogazione degli anticipi, a prescindere dalla corrispondenza quantitativa tra attestazioni e versamenti e, conseguentemente, tra condotta colposa di Pt_1 - che negligenzemente e con colpa ha assicurato a CP_1 l’esistenza di quei crediti e la loro libertà da vincoli, così omettendo di avvisarlo *sua sponte*, prima del pagamento in favore del cedente, dell’avvenuta scoperta della inesistenza di quei crediti (Cass. Civ. 11/02/2020 n. 3319) – ed il danno subito dall’appellata.

La cessione dei crediti di impresa, quali sono quelli di cui trattasi, oltre che dal codice civile, è disciplinata dalla Legge n. 52 del 21/02/1991, la quale:

- all’art. 3 prevede che i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno, anche in massa, che la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi e che si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il

debitore ceduto;

- all'art. 5 prevede che ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, e che è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.

CP_1 ha acquistato in massa tutti i crediti vantati e vantandi da Inuvance verso **Pt_1** ed ha anticipato alla prima i relativi pagamenti, tenendo sempre conto della conferma dei crediti, a seguito della ricezione delle fatture che Inuvance, una volta emesse, le trasmetteva, ma ciò soltanto a seguito della progressiva liberazione del fido concesso fino a Inuvance fino ad euro 500.000,00 (cfr. doc. n. 3). In conseguenza **CP_1** è divenuta creditrice verso **Pt_1** dei crediti ceduti, circostanza non contestata *ex adverso*.

Pt_1 non ha provveduto alle scadenze 31/07, 31/08 e 30/09/2017 al pagamento in favore della società di factoring delle somme oggetto di cessione; soltanto in data 27/09/2017 (proprio a ridosso dell'ultima scadenza) ha comunicato a **CP_1** di essere in attesa che Inuvance emettesse “*le note di credito a storno totale*”, delle fatture emesse, tutte già accettate, e provvedesse alla “*riemissione fatture corrette*” (cfr. doc. n. 38). Detta comunicazione è pervenuta a **CP_1** con un ritardo di oltre due mesi dall'ultimo pagamento da questa effettuato in favore di Inuvance.

Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, “non rileva, infine, che la convenuta, non appena resasi conto dell'inadempimento di Inuvance, abbia tempestivamente informato l'attrice, poiché tale circostanza esclude il dolo, ma non la colpa della debitrice ceduta (la comunicazione è avvenuta solo a settembre 2017, quando ormai l'erogazione delle anticipazioni era già avvenuta); in definitiva:

Pt_1 ha reso tali dichiarazioni senza avere preventivamente verificato il corretto adempimento delle prestazioni da parte di **Pt_1**, violando così il generale obbligo di diligenza e correttezza cui era tenuta proprio in virtù di tali attestazioni, e inducendo così **CP_1** a confidare ragionevolmente sull'esistenza dei crediti in questione; tali dichiarazioni, se da un lato, in linea di principio, potrebbero non precludere al debitore ceduto di eccepire nei confronti del cessionario l'eventuale inadempimento del fornitore, cionondimeno lo rendono responsabile del danno patito dal cessionario a causa, appunto, di tale inadempimento”.

Da tali considerazioni discende il rigetto dell'appello.

6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di **Pt_1** ex art. 91 c.p.c..

7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.

P.Q.M

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando,

rigetta l'appello proposto da *Controparte_2* *Parte_3*

[...] avverso la sentenza 246/2023 pubblicata il 1.3.2023 dal Tribunale di Reggio Emilia.

Condanna *Controparte_2* alla rifusione, a favore di *Controparte_1* delle spese di lite che liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso delle spese generali del 15%, Iva e CPA come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante [...]

Controparte_2 .

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello in data 16 giugno 2026.

Si Comunichi.

Il Consigliere estensore
dott.ssa Carmela Italiano

La Presidente
dott.ssa Manuela Velotti